Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.	In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 417.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore di Milano », approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306 e 31 agosto 1951, n. 1774;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte con la modifica della riduzione da dieci a cinque anni dell'anzianità necessaria ai professori di ruolo per la nomina a rettore.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 3. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, fra i professori di ruolo dell'Università cattolica del Sacro Cuore che abbiano almeno cinque anni di anzianità di ruolo nella Università medesima, ovvero tra i professori in quiescenza qualora siano stati professori di ruolo dell'Università cattolica del Sacro Cuore almeno dieci anni e vi abbiano ricoperto la carica di rettore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 129. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1953.

Classificazione della strada comunale San Nicandro Garganico-Torre Mileto fra le provinciali di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 11 ottobre 1949, n. 1201, con la quale la Deputazione provinciale di Foggia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale San Nicandro Garganico-Torre Mileto di km. 13;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 6 luglio 1951;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici.

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale San Nicandro Garganico-Torre Mileto in provincia di Foggia, della lunghezza di km. 13 è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Foggia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1953
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 284.

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297 registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1946, registro n. 10, foglio n 57, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1952, registro n. 2, foglio n. 117, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo dell'Istituto di cui sopra per il triennio 1° luglio 1952-30 giugno 1955;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 20986 del 27 marzo 1953, con la quale viene

designato il prof. dott. Paolo Albertario, quale rappresentante del Ministero stesso in seno al cennato Consiglio, in sostituzione del prof. dott. Guido De Marzi;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professor dott. Paolo Albertario, direttore generale della Produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato membro del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in sostituzione del prof. dott. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1953
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 69. — TAFURI

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1953.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa artistica lirica Pietro Mascagni, con sede in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Società cooperativa artistica lirica Pietro Mascagni, con sede in Livorno, dalle quali risulta che l'ente predetto trovasi con un deficit accertato di lire 1.281.280 e con un funzionamento irregolare;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 16 marzo 1953, n. 6734, del Prefetto di Livorno:

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa artistica lirica Pietro Mascagni, con sede in Livorno, costituita con atto 13 giugno 1951 del notaio Giovanni Antonio Segnini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Francesco Sansoni è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1953.

Ulteriori modifiche dei termini di decadenza delle domande di garanzia statale di cambio di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 28 giugno 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, relativo all'apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export-Import Bank e relative operazioni finanziarie da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, portante aumento fino a dollari 200 milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891;

Visto l'art. 64 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativo alla estensione delle norme del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, alle altre operazioni in valuta estera previste dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette;

Vista la convenzione stipulata il 4 dicembre 1947 tra i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e il presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, approvata con decreto Ministeriale n. 118900 del 22 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 1948, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 173;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 28 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 28 ottobre 1949, relativo alla concessione della garanzia generale di cambio da parte dello Stato sulle quote di finanziamento a valere sul suaccennato credito accordato dall'Export-Import Bank di Washington ed utilizzato per l'acquisto e l'esportazione in Italia di prodotti U.S.A., con il quale venivano stabiliti i termini fino al 31 dicembre 1949 per la prestazione delle richieste del beneficio suddetto da parte delle aziende interessate;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale 21 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1951, con il quale i termini di cui al citato art. 2 del decreto Ministeriale 28 giugno 1949 venivano prorogati sino al 7 marzo 1951;

Visto il decreto Ministeriale n. 257335 del 25 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1952, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 399, con il quale viene stabilita la possibilità di concedere ulteriori finanziamenti ai sensi del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, mediante utilizzo dei rimborsi anticipati effettuati da ditte assegnatarie di finanziamenti Eximbank;

Ritenuto che sussiste la possibilità di disporre di nuovi fondi per la concessione di ulteriori finanziamenti nei limiti previsti dai già citati decreti legislativi 11 settembre 1947, n. 891 e 7 maggio 1948, n. 927;

Ritenuto che per l'impossibilità di fissare un termine unico di decadenza alla presentazione delle domande di garanzia di cambio in dipendenza dei finanziamenti ai sensi dei citati provvedimenti legislativi, è opportuno stabilire tale termine con riferimento alle varie date di stipulazione contrattuale;

Sentito il parere favorevole del Comitato di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 891, espresso nella seduta del 18 settembre 1952;

Decreta:

I termini di decadenza delle domande di garanzia statale di cambio di cui al primo comma dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 28 giugno 1949, già modificato in base successivo decreto Ministeriale 21 luglio 1950, vengono ulteriormente modificati come segue:

Le aziende beneficiarie di finanziamenti accordati dall'Istituto Mobiliare Italiano in base al decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni ed estensioni, qualora vogliano usufruire del beneficio suddetto di garanzia di cambio, devono avanzarne richiesta non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto modificativo nei casi di finanziamenti concessi prima di tale data, ma posteriormente al 7 marzo 1951, e non oltre il termine di 15 giorni della data della firma del relativo contratto di apertura di credito con l'Istituto Mobiliare Italiano nei casi dei finanziamenti che potranno essere successivamente accordati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 393

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1953.

Riconoscimento del comune di Carpi ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Modena;

Decreta:

Il comune di Carpi è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 17 maggio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(2701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Nardizzi Francesco, residente nel comune di Villa Santa Maria, distretto notarile di Lanciano, il 5 giugno 1953;

Demurtas Attilio, residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, il 7 giugno 1953;

Iannuzzi Barbato, residente nel comune di Piaggine, distretto notarile di Salerno, il 10 giugno 1953;

Montiglio Vincenzo, residente nel comune di Montemagno, distretto notarile di Casale Monferrato, il 15 giugno 1953;

Onori Ferdinando, residente nel comune di Firenze, il 16 giugno 1953.

(2619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto costituzionale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	628 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164 44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto del 22 luglio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca;

Vista la nota del Prefetto di Lucca, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Giulio Buonomini, impedito per malattia, nella qualità di membro della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giulio Buonomini è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca il prof. Raffaele De Blasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2640)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a centocinquanta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la nota 3 novembre 1952, n. 39820/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una Università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure il diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì, dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso la sezione commerciale di un Istituto tecnico, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica e fisica conseguite in una Università;

2) laurea in scienze coloniali;

3) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) o alla Intendenza di finanza della propria Provincia, e, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare le domande, nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) cognome, nome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il concorrente sia disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati.

Dovrà, infine, il candidato dichiarare nella domanda se abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*). Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove prescritto:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa Italiana;

e) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati

di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di 35 anni è elevato, infine, ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella lotta di liberazione, per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè per le vedove dei caduti per servizio;

d) per coloro che alla data del 28 febbraio 1951 dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito Marina Aeronautica), cessati dal servizio, ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e per quelli inquadrati nei ruoli speciali transitori;

2. Diploma originale o copia notarile autentica con firma del notaio debitamente legalizzata di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, nonchè il diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso per i candidati di cui ai comma secondo e terzo dello stesso articolo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare il relativo certificato in carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedente residenza entro l'anno

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85.

7. Certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950 n. 375, nella forma prescritta dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartenenti a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti chiamati alle armi;

c) certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti, entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data d'inizio della prova orale.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi delle zone di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I candidati mutilati o invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato (mod. 69), rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalle competenti autorità, dalla quale dovrà risultare la mutilazione e l'infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o gli orfani dei caduti per servizio, o dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione (mod. 69), rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o dei caduti per causa di servizio e dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere indicati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali in qualità di impiegati di ruolo o in qualità di impiegati di ruolo speciale transitorio possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2 e 8 del precedente articolo ed, eventualmente, quello indicato al n. 9 nonchè copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisiti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *b*) dell'art. 4 del presente decreto, giusta il disposto dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art 7.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento solo per quanto concerne il titolo di studio originale prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma, ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento del personale degli uffici dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà aggregato, ove occorra, un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18; per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione o in conseguenza dei fatti di Mogadiscio del 11 gennaio 1948 ovvero invalidi civili per fatti di guerra e per servizio, nonchè mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti o assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa Italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio nonchè orfani di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375; nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458; nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488; nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241; nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660 e decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A) e conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati vice segretari con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 14.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre le indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 142. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) Diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte seconda:
Scienza delle finanze, economia politica, statistica metodologica.

Parte terza:
Computisteria e ragioneria - contabilità di stato.

PROVA ORALE

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.
3. Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: PELLA

(2668)

Concorso a cinquanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la nota 3 novembre 1952, n. 39820/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico oppure il corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui

sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una Università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria, conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, oppure del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, oppure del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) o all'Intendenza di finanza della propria Provincia e, per i candidati, che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare la domanda nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) cognome, nome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il concorrente sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati.

Dovrà, inoltre, il candidato dichiarare nella domanda se abbia partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per la nomina a volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31° anno oppure il 33°, se provvisto di laurea.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I detti limiti massimi di età sono elevati di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

I limiti massimi di età di anni 31 e 33 sono, infine, elevati ad anni 45:

a) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati od invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1943 o nella lotta di liberazione, per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè per le vedove dei caduti per servizio;

d) per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei sopraindicati limiti massimi di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età pei sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito Marina Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e per quelli inquadrati nei ruoli speciali transitori.

2. Diploma originale o copia notarile autentica, con firma del notaio debitamente legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare il relativo certificato, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove

l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85.

7. Certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 6, numero 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'ultimo comma dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) copia del foglio matricolare, munito di marche da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti chiamati alle armi;

c) certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 1° agosto 1948, n. 5000, dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina od alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 3 luglio 1948, numero 27200, dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui ai due comma precedenti, entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio della prova orale.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento Ministeriale di cui allo art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi delle zone di confine, mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I candidati mutilati o invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalle competenti autorità, dalla quale dovrà risultare la mutilazione o l'infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o gli orfani dei caduti per servizio o dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o dei caduti per causa di servizio e dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere indicati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali in qualità di impiegati di ruolo od in qualità di impiegati di ruolo speciale transitorio, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2 e 8 del precedente articolo ed eventualmente quello indicato al n. 9, nonchè copia dello stato di servizio civile, da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *b*) dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento solo per quanto concerne il titolo di studio originale prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18, per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione o in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ovvero invalidi civili per fatti di guerra o per servizio, nonchè mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio nonchè orfani di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375; nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458; nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488; nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241; nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati vice ragionieri, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

Ai volontari compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre le indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 143

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:

1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

(2669)

Concorso a quarantacinque posti di alunno in prova (gruppo C) nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la nota 3 novembre 1952, n. 39820/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di alunno in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) o all'Intendenza di finanza della propria Provincia e, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare la domanda nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) cognome, nome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il concorrente sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati.

Dovrà, inoltre, il candidato dichiarare nella domanda se abbia partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 29° anno di età.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

f) per i profughi dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti.

Tale limite è poi elevato ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età di anni 29 è, infine, elevato ad anni 45:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella lotta di liberazione, per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, per le vedove dei caduti per servizio, per le vedove dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè per le vedove dei caduti in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

c) per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età pei sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito-Marina-Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e per quelli inquadrati nei ruoli speciali transitori.

2. Diploma originale o copia notarile autentica, con firma del notaio debitamente legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare il relativo certificato, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85.

7. Certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) copia del foglio matricolare, munito di marche da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti chiamati alle armi;

c) certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 1° agosto 1948, n. 5000, dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina od alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui ai due commi precedenti, entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio della prova orale.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi delle zone di confine, mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I candidati mutilati o invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalle competenti autorità, dalla quale dovrà risultare la mutilazione o l'infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione e per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o gli orfani dei caduti per servizio o dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza

agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o dei caduti per cause di servizio e dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dei vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato, munita di firma a meno che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali in qualità di impiegati di ruolo o in qualità di impiegati di ruolo speciale transitorio possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2 e 8 del precedente articolo, ed eventualmente quello indicato al n. 9, nonchè copia dello stato di servizio civile, da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *b)* dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento solo per quanto concerne il titolo di studio originale prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 107 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

2) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

3) capi di famiglia numerosa;

4) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio nonchè orfani di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie;

5) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale:

si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1915, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458; nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488; nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212; nei decreti

legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241; nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 15 luglio 1950, n. 539 e 24 luglio 1951, n. 660.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunno se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati alunni, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e l'assegno perequativo, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Registro n. 9 Tesoro, foglio 380

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelle della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento del Ministero delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue ex Colonie.
4. Nozioni elementari di statistica.

Prova pratica di dattilografia (facoltativa).

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

(2670)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero di grazia e giustizia, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 20 maggio 1953).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, n. 7 (sette) posti di vice coadiutore (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 luglio 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(2577)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a diciassette posti di geometra in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853 (registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1953, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 239, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 1953), con cui è stato bandito un concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. », che eleva a 45 anni il limite massimo di età per il personale che ha appartenuto alla data di entrata in vigore della legge suddetta all'U.N.S.E.A. e che ha cessato dall'impiego in base al disposto del primo comma dell'art. 4 della legge stessa;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 74 del 30 marzo 1953) che detta norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Ritenuto che occorre ora inserire nel predetto decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, apposite norme per l'applicazione delle predette leggi 22 febbraio 1951, n. 64, e 24 febbraio 1953, n. 142;

Che appare necessario altresì prorogare i termini fissati dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il termine perentorio di giorni sessanta per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alle premesse, fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, è prorogato di giorni trenta.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. », il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge stessa.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

I candidati che intendono beneficiare della suddetta disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, gli invalidi di servizio dovranno esibire a corredo delle domande di ammissione la documentazione stabilita dall'art. 8 della legge stessa, e, in mancanza, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

Per quanto riguarda il certificato medico valgono le norme fissate al punto 7 dell'art. 3 del surrichiamato decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853, per la parte che riguarda gli invalidi di guerra.

Agli stessi fini, gli orfani dei caduti per servizio dovranno esibire a corredo delle domande di ammissione il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della detta legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Roma, addì 25 maggio 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, il 3 giugno 1953
Registro n. 2, foglio n. 9. — DEL GOBBO

(2693)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, indetto con decreto Ministeriale 8 maggio 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 maggio 1952, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1952, registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 106);

Visto il decreto Ministeriale in data 8 agosto 1952, con il quale è modificato l'art. 5 del bando di concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1952, registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 200);

Visto il decreto Ministeriale in data 6 ottobre 1952, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del C.C.r.c. (registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952, registro Esercito n. 52, foglio n. 18);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato:

1. Sommella Francesco
2. Petrucci Claudio
3. Lala Carlo
4. Acquaticci Lanfranco
5. Di Cicco Alfredo
6. Sorace Bruno
7. Salvemini Euresio
8. Lauro Amedeo
9. Brizzi Mario
10. Giovannella Giuseppe
11. Capocelli Carlo
12. Leone Pietro
13. Fancinllacci Elio
14. Musumeci Rosario
15. Florio Nicola
16. Claps Vito Donato
17. Russo Luigi di Guido
18. Legrottaglie Giuseppe
19. Cincotta Onofrio
20. Franich Franco
21. Silveri Alessandro
22. Sallustio Sergio
23. Relli Sesto
24. Rosati Gaetano
25. Pirrone Salvatore
26. Diana Ernesto
27. Liperi Mario
28. Reitano Ignazio
29. Vallebona Luciano
30. Mamone Enzo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1953
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 379. RAPISARDA

(2628)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.